

SEGNALAZIONE DI ILLECITI E IRREGOLARITA' (WHISTLEBLOWING POLICY)

In attuazione del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24

1. FONTE NORMATIVA E NATURA DELL'ISTITUTO

La Legge 190/2012 ha introdotto nel nostro ordinamento un sistema organico di prevenzione della corruzione che prevede, tra l'altro, la tutela del dipendente che segnala condotte illecite (cd. whistleblower). In particolare, la Legge cd. "Severino" ha introdotto l'art. 54 – bis all'interno della D.lgs. 165/2001. L'articolo tutela il dipendente pubblico che segnali al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT) ovvero all'ANAC o all'Autorità giudiziaria, condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza nell'ambito della propria attività lavorativa, impedendo eventuali azioni ritorsive a suo carico. Successivamente, la Legge n. 179/2017 ha esteso la disciplina del whistleblowing al settore privato, mediante la modifica dell'art. 6 del D.lgs. 231/2001, con l'introduzione dei nuovi commi 2bis, 2ter e 2quater.

Il quadro normativo si completa con la Direttiva Europea n. 1937/2019, concernente l'introduzione di nuove misure per la protezione dei whistleblower tanto nel settore pubblico quanto in quello privato e volta ad armonizzare le normative nazionali in ottica di rafforzamento dei principi di trasparenza e responsabilità e di prevenzione dei reati.

L'Italia ha attuato tale Direttiva tramite il D.lgs. n. 24/2023 (d'ora in poi "Decreto").

Laghi Service S.r.l., quale ente del settore privato rientrante nell'ambito di applicazione del D.lgs. 231/2001 che ha adottato il Modello di organizzazione e gestione, ha inteso conformarsi alle prescrizioni normative, nonché agli indirizzi già forniti da ANAC.

Laghi Service S.r.l. ha, quindi, adottato il presente atto organizzativo per la segnalazione di condotte illecite ad integrazione del sistema già operante e declinato nel MOG/231.

2. SCOPO E FINALITA' DELLA PROCEDURA

Il presente atto descrive le modalità di trasmissione e gestione delle segnalazioni, nell'ambito dell'attività di Laghi Service S.r.l., inerenti alla violazione del diritto dell'Unione Europea e delle disposizioni normative nazionali a protezione delle persone segnalanti.

Le previsioni dell'atto organizzativo sono parte integrante del Modello di organizzazione e gestione ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.

Con la presente procedura si vogliono fornire al segnalante chiare indicazioni operative circa l'oggetto, i contenuti, i destinatari, e le modalità di trasmissione delle segnalazioni, ed illustrare le forme di tutela previste dal nostro ordinamento.

Resta inteso che il presente atto organizzativo lascia impregiudicata la responsabilità penale e civile del segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del Codice penale e dell'art. 2043 del Codice civile nei casi di dolo e colpa grave.

Sono altresì fonte di responsabilità disciplinare (Legge n. 300/70) eventuali forme di abuso del presente atto organizzativo, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato o altri soggetti.

3. DESTINATARI

I soggetti che godono della tutela in caso di segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica sono:

a) I dipendenti di Laghi Service S.r.l.;

- b) I lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso Laghi Service S.r.l.;
- c) I lavoratori autonomi o i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di Laghi Service S.r.l.;
- d) I liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso Laghi Service S.r.l.;
- e) I tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la loro attività presso Laghi Service S.r.l.;
- f) Le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

A tutti i soggetti sopra elencati la tutela si estende:

- quando il rapporto giuridico non sia ancora iniziato, se le informazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso dello stesso rapporto giuridico.

Le misure di protezione si applicano anche:

- a) ai facilitatori;
- b) alle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante e che sono legati ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) ai colleghi di lavoro del segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con lui un rapporto abituale e corrente;
- d) agli enti di proprietà della persona segnalante.

4. OGGETTO E CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

Sono meritevoli di segnalazione tutte quelle situazioni che si configurano come violazione del diritto nazionale e del diritto UE.

In particolare:

- a) Illeciti civili;
- b) Illeciti amministrativi;
- c) Condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001;
- d) Illeciti penali;
- e) Illeciti contabili;
- f) Illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al d.lgs. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione;
- g) Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'UE come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE;
- h) Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- i) Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'UE.

Le informazioni possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti

Non possono, invece, essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto denuncia all'Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al D.lgs 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono

attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva UE 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto;

- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'UE. Non sono poi ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già diventate di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a consentire al destinatario della segnalazione di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed agli accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

A tal fine, la segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:

- generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta;
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti;
- le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

5. LA SEGNALAZIONE INTERNA

La gestione del canale di segnalazione interna è stata affidata da Laghi Service S.r.l. all'Organismo di Vigilanza.

Laghi Service S.r.l. ha attivato un canale interno per la trasmissione e la gestione delle segnalazioni.

Si precisa che il segnalante deve essere necessariamente una persona fisica che ha acquisito le informazioni segnalate nell'ambito del proprio contesto lavorativo (non saranno, pertanto, prese in considerazione segnalazioni provenienti da altri soggetti, ivi inclusi i rappresentanti di organizzazioni sindacali, associazioni di qualsiasi natura e genere).

Le segnalazioni possono essere effettuate in forma scritta ovvero in forma orale:

a) segnalazioni in forma scritta:

- a mezzo del servizio postale con spedizione presso la sede legale di Laghi Service S.r.l..

In tali casi, per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che il segnalante predisponga due buste. La prima con i dati identificativi del segnalante, unitamente alla copia del documento di identità. La seconda con la segnalazione. Entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura «riservata al ODV»;

b) Segnalazioni in forma orale

Le segnalazioni possono essere effettuate in forma orale, su richiesta del segnalante, mediante un incontro diretto fissato con il gestore della segnalazione, da tenersi entro il termine di 15 giorni dalla data della richiesta. In tali casi, la segnalazione, previo consenso del segnalante, è documentata a cura del Gestore mediante registrazione su dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

6. LA GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

Il Gestore della segnalazione, entro 7 giorni dalla ricezione della segnalazione, se effettuata in forma scritta provvede ad inviare al segnalante una ricevuta di ricezione.

Il Gestore come prima cosa valuterà la sussistenza dei requisiti di ammissibilità.

La segnalazione è considerata inammissibile e viene dunque archiviata per almeno uno dei seguenti motivi:

- manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate dell'art. 2, co. 1, lett. a) del decreto;
- segnalazione effettuata con riferimento esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate

- manifesta incompetenza di Laghi Service S.r.l. sulle questioni segnalate;
- accertato contenuto generico della segnalazione tale da non consentire la comprensione dei fatti;
- segnalazione corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
- produzione di sola documentazione senza descrizione esaustiva dei fatti e/o degli elementi essenziali.

Nei casi in cui la segnalazione non sia adeguatamente circostanziata, il Gestore potrà chiedere al segnalante elementi integrativi e chiarimenti.

Il Gestore, verificata l'ammissibilità della segnalazione, provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, ad effettuare ogni attività istruttoria ritenuta opportuna, ivi inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati, nonché la richiesta di documentazione agli organi societari.

Qualora, all'esito della verifica, la segnalazione risulti fondata, l'ODV, in relazione alla natura della violazione, provvederà:

1. informare gli organi societari di vertice;
2. a presentare denuncia all'autorità giudiziaria competente.

Il Gestore deve fornire riscontro motivato al segnalante entro novanta giorni dalla data di avviso del ricevimento.

7. SEGNALAZIONI ANONIME

Le segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime.

Tali segnalazioni, non sono considerate ammissibili e pertanto verranno chiuse senza seguito.

In tal caso, verranno assicurate al segnalante anonimo le tutele di protezione alle condizioni di cui all'art. 16 D.lgs 24/2023 se la persona segnalante sia stata successivamente identificata ed abbia subito ritorsioni.

8. SEGNALAZIONE ESTERNA

Il D.lgs. 24/2023 prevede la possibilità di effettuare una segnalazione tramite un canale esterno se, al momento della sua presentazione:

- Il canale di segnalazione interna di cui al precedente art. 6 non è attivo o non è conforme a quanto previsto dal legislatore;
- La persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- Il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito, ovvero questa potrebbe determinare il rischio di ritorsione;
- Il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il canale esterno è attivato e gestito da ANAC al seguente <https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>

Il canale di segnalazione esterna garantisce, al pari del canale di segnalazione interna, anche tramite il ricorso di strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e di quella menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

9. DIVULGAZIONE PUBBLICA

Con la divulgazione pubblica, le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

La divulgazione deve avvenire nel rispetto delle condizioni previste dal legislatore, affinché il soggetto che la effettua possa poi beneficiare delle tutele riconosciute dal decreto. La protezione dalle ritorsioni sarà riconosciuta se, al momento della divulgazione, ricorra una delle seguenti condizioni:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna, ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dagli artt. 6 e 9 del presente atto e non è stato dato tempestivo riscontro in merito alle misure previste o adottate per dar seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito, in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere distrutte o occultate prove o vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

10. TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse. L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, non possono essere rivelate senza il consenso espresso del segnalante medesimo a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dar seguito alle segnalazioni.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la tutela dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del segnalante alla rivelazione della propria identità.

Se, nell'ambito del procedimento disciplinare, per la difesa del soggetto cui viene contestato l'addebito disciplinare sia indispensabile il disvelamento dell'identità del segnalante, quest'ultimo deve ricevere avviso tramite comunicazione scritta.

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'acquisizione e la gestione delle segnalazioni avvengono in conformità alla normativa in tema di tutela dei dati personali, ed in particolare: dell'atto organizzativo UE 2016/679, del d.lgs. n. 196/2003 e del d.lgs. n. 51/2018.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati dalla Laghi Service S.r.l., in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679 o agli articoli 3 e 16 del decreto d.lgs. 51/2018, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 51 del 2018, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

12. TUTELA DALLE RITORSIONI

Le tutele previste dal d.lgs. 24/2023 sono garantite quando ricorrono le seguenti condizioni:

-il soggetto ha segnalato in base ad una convinzione ragionevole che le informazioni sulle violazioni segnalate siano veritiere e rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione;

-la segnalazione è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal presente atto organizzativo e, in generale, della disciplina del d.lgs. 24/2023;

-vi sia rapporto di consequenzialità tra segnalazione e misure ritorsive subite.

Non sono invece sufficienti a garantire la tutela i meri sospetti o le voci di corridoio.

Ai fini della tutela, nessuna rilevanza assumono i motivi personali e specifici che hanno indotto la persona ad effettuare la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia.

Ferme restando le ipotesi di limitazione delle responsabilità, la tutela prevista in caso di ritorsioni non è garantita quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante, divulgatore o denunciante per i reati di diffamazione o di calunnia, ovvero nel caso di responsabilità civile dei medesimi soggetti, per lo stesso titolo, per dolo o colpa grave. In caso di accertamento della responsabilità, alla persona segnalante o denunciante è anche irrogata, da parte di Anac, una sanzione disciplinare ai sensi dell'art. 21 c.1 del D.lgs 24/2023.

13. DIVIETO DI RITORSIONE

I soggetti tutelati dal presente atto non possono subire alcuna ritorsione.

Costituiscono ritorsioni le fattispecie indicate all'art. 17 comma 4 del Decreto e, in particolare: a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti; b) la retrocessione di grado o la mancata promozione; c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro; d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione al suo accesso; e) le note di merito negative o le referenze negative; f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo; h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole; i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione; j) il mancato

rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; k) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi; l) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria o in futuro; m) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi; n) l'annullamento di una licenza o di un permesso; o) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Elencazione con carattere non esaustivo.

Oltre a quelle espressamente indicate nel d.lgs. n. 24/2023, possono costituire ritorsioni, ad esempio; anche la pretesa di risultati impossibili da raggiungere nei modi e nei tempi indicati; una valutazione della performance artatamente negativa; una revoca ingiustificata di incarichi; un ingiustificato mancato conferimento di incarichi con contestuale attribuzione ad altro soggetto; il reiterato rigetto di richieste (ad es. ferie, congedi).

14. RESPONSABILITA' DEL SEGNALANTE

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del Segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

La violazione della presente procedura e dei suoi obblighi di comunicazione costituisce violazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società e illecito disciplinare passibile di sanzione ai sensi di legge, del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile.

Allegato 1: linee guida ANAC approvate con Delibera n°311 del 12 luglio 2023 alle quali si rinvia per quanto ivi non espressamente contenuto.

Approvata con determina dell'Amministratore Unico del 27.01.2025

L'Amministratore Unico



Sig. Luca Laghi